

(N. 2317)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

NELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 1952

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è stato costituito l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, con lo scopo di esercitare in quasi tutto il territorio dell'Isola le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini.

Si rende perciò opportuna l'emanazione di apposito provvedimento per la destinazione dei terreni dell'Ente sardo di colonizzazione, ed a tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che all'articolo 1 prevede l'assorbimento del predetto Ente sardo di colonizzazione da parte dell'E.T.F.A.S.

All'articolo 2 sono dettate le norme per il trasferimento all'E.T.F.A.S. dei beni e delle

obbligazioni attive e passive dell'Ente assorbito ed è precisato che i terreni che a tal titolo perverranno all'E.T.F.A.S. saranno assegnati ai contadini a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni.

Trattandosi di terreni non espropriati e sui quali sono già state compiute opere di miglioramento sono state dettate, all'articolo 3 dello schema, particolari disposizioni per la determinazione del limite massimo previsto dall'articolo 17, comma 2°, della legge 12 maggio 1950, n. 230, per il prezzo di cessione in vendita dei terreni ai contadini.

All'articolo 4 sono state dettate le norme per la regolamentazione della facoltà di disdetta dei contratti di locazione dei terreni stessi.

Con l'articolo 5 è prevista la sistemazione presso l'E.T.F.A.S. del personale dell'Ente sardo di colonizzazione, previo licenziamento di diritto e relativa liquidazione.

All'articolo 6 è previsto che la legge debba entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente Sardo di colonizzazione, già Ente Ferrarese di colonizzazione, istituito con decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1933, è assorbito dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265.

I beni, i diritti, le attività, le passività e le obbligazioni comunque pertinenti all'Ente Sardo di colonizzazione, sono trasferiti di diritto al suddetto Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 2.

I terreni che, in base al disposto dell'articolo precedente perverranno, in proprietà o in enfiteusi, all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, saranno assegnati ai contadini, a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni.

L'onere dell'affrancazione dei canoni enfiteutici sarà a carico dell'Ente predetto.

Art. 3.

Per la determinazione del limite massimo previsto per il prezzo di vendita dall'articolo 17, comma 2°, della legge 12 maggio 1950, n. 230, si terrà conto dell'importo delle indennità che sarebbero state corrisposte al proprietario in caso di espropriazione del fondo a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Agli stessi fini, ai due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento che verranno compiute nel fondo dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, si aggiungeranno i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento già compiute nel fondo dal-

l'Ente sardo di colonizzazione, sempre al netto dei contributi statali e previa moltiplicazione per il coefficiente fisso di 40, ove si tratti di opere effettuate in epoca anteriore al 1° gennaio 1945.

Art. 4.

I contratti di locazione dei terreni sopraindicati, anche se prorogati per legge, si risolvono allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, purchè l'Ente abbia all'uopo comunicato al conduttore apposita disdetta almeno un mese prima di tale scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine, essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

Art. 5.

Tutti i dipendenti dall'Ente Sardo di colonizzazione sono licenziati di diritto al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge, salva la liquidazione a norma di legge o di contratto.

Detti dipendenti, qualora ne facciano domanda prima della scadenza di tale termine, potranno essere assunti dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, a decorrere dal giorno successivo al licenziamento, con nuovo rapporto di impiego e con qualifiche e funzioni che saranno determinate da quest'ultimo Ente in base alle proprie esigenze.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.